

Un “adattamento” della Costituzione: il ‘taglio’ del numero dei parlamentari, in dieci mosse.

(Giampiero di Plinio)

Testo della memoria¹ presentata in occasione dell'audizione presso la 1a Commissione permanente della Camera dei Deputati, 21 marzo 2019, relativa alla proposta di legge costituzionale C. 1585, approvata dal Senato, recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, cui è abbinata la proposta di legge C. 1172 D’Uva, e la proposta di legge C. 1616, approvata dal Senato, recante “Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”.

Signor Presidente,

nel formulare il mio saluto, desidero ringraziare vivamente per l’invito a questa audizione. Nell’intento di fornire un contributo utile e maneggevole, ho diviso questa memoria in dieci “mosse”, ciascuna delle quali contiene un problema o una pluralità interconnessa di problematiche e per ciascuna delle quali tenterò di fornire una analisi. Il titolo richiama un (risalente) lavoro del Prof. Zagrebelsky, citato in questo scritto.

I dieci punti sono i seguenti

- (1) Funzionalità**
- (2) Qualità**
- (3) Rappresentanza**
- (4) Costi**
- (5) Collegi**
- (6) Senatori a vita**
- (7) Elezione del Presidente della Repubblica**
- (8) Parlamento e lobby**
- (9) Pari opportunità**
- (10) Perimetro, abbinamenti, emendamenti**

— *** —

¹ Il testo è provvisorio, redatto in poco tempo, sicuramente disarmonico. Sarà adeguatamente rivisto e ampliato.

- (1) **Funzionalità.** Una prima questione è se la riduzione del numero dei parlamentari, creando una maggiore verticalizzazione della rappresentanza politica (Conti, 2018) sia in grado di aumentare capacità di incidenza, autonomia e prestigio di ciascuno di essi e conseguentemente di accrescere funzionalità ed efficienza (ma anche prestigio) di ciascuna Camera e del Parlamento nel suo complesso. In dottrina, la risposta positiva appare maggioritaria, anche perché si ritiene che il taglio ampliherebbe sia la capacità di lavoro dei singoli parlamentari che la forza nel «veicolare correttamente gli interessi di cui sono portatori» (Passigli, 2018).

In particolare condivido l'osservazione secondo cui «la drastica riduzione del numero dei componenti è destinata a produrre non solo risparmi ma — ... diversamente da preoccupazioni avanzate da altri, incluso il Dossier del servizio studi — una generale maggiore efficienza e dunque, potenzialmente, maggiore prestigio dei due rami del Parlamento e un ruolo rafforzato di quest'ultimo; naturalmente si porrebbe la questione di come eventualmente adeguare i due regolamenti (per esempio riducendo il numero attuale delle Commissioni, specie al Senato; valutando se ridurre ulteriormente il numero minimo dei componenti per la formazione di un Gruppo). Ma nel complesso la funzionalità delle due Camere e del Parlamento nel suo complesso ne dovrebbe comunque guadagnare» (Fusaro, 2018).

- (2) **Qualità.** La riduzione del numero dei parlamentari non riduce la qualità della loro azione istituzionale, che qui intendo in particolare — depurata di giudizi politici sul merito delle scelte — principalmente come grado di capacità del processo decisionale di *raggiungere un risultato*, cioè pervenire a una conclusione definitiva e incidere sullo stato di cose esistenti. Più parlamentari significa inevitabilmente più atti, procedimenti, più negoziazioni. Sgombriamo anche il campo dall'idea che un Parlamento è tanto più funzionale e rappresentativo quante più leggi produce. A parte l'avvertimento di Tacito nel terzo libro degli *Annales*, il Parlamento non può essere soltanto il luogo geometrico in cui si sommano miriadi di leggi che ciascun parlamentare promuove 'pro domo sua', e in vista di essere riconfermato dai suoi 'mandanti' (lo stesso doppio ritmo derivante dal bicameralismo perfetto ne è una prova), L'essenza reale di un'azione efficace non è dunque la "quantità" di azioni dei parlamentari, ma la loro "qualità", nel senso "oggettivo" suddetto. In uno studio empirico abbastanza recente sulle condizioni in cui le mozioni parlamentari possono essere accettate o respinte, alcuni studiosi dell'Università di Groningen hanno dimostrato che — a differenza di quanto

suggeriscono i risultati degli attuali modelli decisionali che utilizzano un quadro in cui *consistenza numerica, potere e influenza dei partiti* coinvolti sono i principali fattori predittivi — la probabilità di una mozione di essere accettata non dipende che in minima misura da quei fattori, ma è connessa soprattutto alla *gravità del dilemma sociale* che sta alla base della mozione (Popping & Wittek, 2008). Con maggiore chiarezza, semplificando e generalizzando, la qualità (nel senso suddetto) *non dipende* dalla numerosità dei parlamentari, e pertanto una diminuzione del numero dei parlamentari non può, in via di principio, diminuirla. In aggiunta, pare abbastanza realistico ritenere che una diminuzione ragionevole del numero dei parlamentari non solo non ne diminuisce, ma può, sempre in via di principio, aumentarne la qualità operativa, perché ciascun parlamentare sarebbe raggiunto da un numero minore di istanze dei colleghi con le quali confrontarsi, e avrebbe maggiore incentivo a selezionare le problematiche ad alta intensità sociale sulle quali lavorare per la creazione del consenso nei gruppi e nelle articolazioni istituzionali del parlamento.

- (3) **Rappresentanza.** Una preliminare notazione sulla “compulsione comparativa” con altri Stati. Tutte quelle che ho visto si limitano a comparare la dimensione di ciascun ramo, con i corrispondenti rami di altri sistemi costituzionali. Qualsiasi analisi di questo tipo è fuorviante nella misurazione del grado di rappresentatività, perché dovrebbe essere integrata dalla considerazione che il nostro è praticamente l’unico Stato a bicameralismo perfetto in regime parlamentare. Sarebbe al contrario razionale che il grado di rappresentatività complessiva, rispetto a Paesi senza Senato elettivo in primo grado, fosse valutato sul numero di 945 oggi e 600 in caso di riforma. Avremmo numeri completamente differenti da quelli che girano.

In secondo luogo, la dilatazione della *constituency* non inficia l’intensità della percezione delle istanze territoriali da parte dei singoli parlamentari e nemmeno dovrebbe incidere sensibilmente sui costi della campagna elettorale (si pone il dubbio Fusaro, 2018, per il quale «accanto alla crescita indiretta di responsabilità e di prestigio, vanno però anche valutate le conseguenze sulla capacità effettiva di presenza sul territorio — cioè di esercizio reale della funzione rappresentativa —, nonché gli effetti sulle campagne elettorali, a partire dai costi»). Quando il Costituente decise il numero dei rappresentanti da far eleggere in Parlamento, ritenne che il rapporto tra rappresentati e rappresentanti consentisse di avere un numero sufficiente sul territorio di eletti che fossero in grado di riportare in Parlamento le istanze e le

legittime problematiche dei territori di provenienza *alla luce di quelli che erano i mezzi ed i canali d'informazione dell'epoca*. Lo sviluppo dei mezzi di comunicazione ha reso molto più facile per i cittadini attraverso le tecnologie telematiche far pervenire anche ad un numero più limitato di rappresentanti o direttamente alle Istituzioni le proprie legittime istanze. Una riduzione del numero di parlamentari quindi, oggi, non genera una perdita di informazioni dai territori. D'altra parte, sono da tempo visibili prove empiriche di come la tecnologia abbia anche prodotto clamorosi effetti sui costi di campagna, su cui incidono principalmente modello di sistema elettorale e limiti legislativi di spesa. Non mi pare dunque che il taglio operato con la riforma costituzionale in itinere provocherebbe crisi o danni ai teoremi della rappresentanza.

Sia infine consentita una breve digressione. Penso che, di fronte alla empiricamente verificabile parabola storica delle istituzioni parlamentari, i teoremi della crisi della rappresentanza (Conti, 2018) dovrebbero essere misurati su quelli della crisi di sovranità dei Parlamenti (Di Plinio, 1998, Id., 2018). Per la Costituzione, il Parlamento rappresenta il popolo nel suo complesso, non singole frazioni di esso a macchie di leopardo; il divieto di mandato imperativo non può condizionare la relazione tra il singolo parlamentare e i gruppi di cittadini che lo hanno eletto, e la relazione è tanto più fragile quanto più la formula elettorale è distante dal modello uninominale. Ma il Parlamento è indefettibilmente l'organo che la Costituzione riconosce come *principale depositario della sovranità popolare*. Ciò che deve essere riequilibrato, allora, è la primazia del Parlamento, non solo nei confronti del governo, ma anche dei poteri, di rango costituzionale o meno, che ne hanno compresso autorevolezza e dignità nel tempo. La riduzione del numero dei parlamentari, a mio avviso, viaggia, se pur debolmente in quanto riforma isolata, in questa precisa direzione. Tuttavia, *de jure condendo*, ritengo che siano necessari, ma dopo l'auspicabile buon fine di questa riforma, ulteriori importanti interventi. A parte i numeri, condivido, in particolare, le osservazioni 'prospettiche' («oggi non è ancora il momento giusto») di un eccellente Collega (Libertini, 2018) che, pur riconoscendo la sostanziale validità della riforma costituzionale in itinere, lancia uno sguardo a uno dei possibili futuri, e mixando *size of parliament* e *electoral rules* immagina che un ipotetico parlamento unicamerale di 200 componenti, eletti con formula essenzialmente uninominale, ognuno dei quali investito della rappresentanza di un bacino di circa 300.000 cittadini, e così dotato di una missione e di un peso specifico definiti, *sarebbe più rappresentativo* di un

parlamento bicamerale di 600 componenti (su analoga lunghezza d'onda Fusaro, 2018, per il quale l'esito della semplice abolizione del Senato, in termini di taglio dei parlamentari «sarebbe pressoché identico, la semplificazione sistemica assai maggiore e l'impatto su rappresentatività e rappresentanza ... senza controindicazioni; non vi sarebbe neppure necessità di intervenire sulla legislazione elettorale vigente, al netto di altre considerazioni sulla sua funzionalità»). Al di là dei dettagli quantitativi, che potrebbero essere anche differenti, si tratterebbe, tra l'altro, di una soluzione estremamente razionale ed efficiente (in questo senso mi pare siano orientate anche le considerazioni di Passarelli, 2018, il quale pone la soluzione uninominale alternativa a quella di liste piccole e bloccate). Un esito di questo genere, tra l'altro, azzererebbe le faticosissime discussioni in dottrina sugli effetti della riduzione del numero dei parlamentari sul sistema elettorale vigente (Tarli Barbieri, 2019; Trucco, 2019).

(4) **Costi (analisi economico-costituzionale).** La ragionevole riduzione del numero dei parlamentari incide positivamente, sia sul piano interno che su quello degli effetti esterni, sull'efficacia, sulla efficienza e sull'economicità del processo decisionale, nonché sull'impatto economico delle decisioni.

a) Il primo aspetto riguarda i costi delle decisioni, e la probabilità di raggiungere decisioni definitive efficienti. In termini molto generali, appare logicamente evidente, ma è stato anche variamente dimostrato empiricamente, che le dimensioni di un gruppo influenzano il grado di efficienza ed efficacia dell'azione. Più specificamente, rispetto ai gruppi più grandi, in cui i benefici per ogni singolo membro sono minori, i membri sono meno motivati e i costi organizzativi più elevati, i gruppi più piccoli saranno più efficaci e agiranno più rapidamente, e i benefici tenderanno a essere superiori ai costi (Olson, 1965). Quando il gruppo è più grande, infatti, anche i costi di coordinamento del comportamento e i costi dell'organizzazione formale saranno più alti: questo porterà a un maggiore ostacolo nei gruppi più grandi ad agire collettivamente e ottenere risultati efficienti (Lupia & Sin, 2003), a meno di introdurre complicati correttivi, per aumentare l'efficienza dei grandi gruppi, attraverso coercizioni e incentivi che riducano la tendenza al *free riding*, ma si tratta di rimedi probabilmente non applicabili, e comunque difficilmente funzionanti nelle strutture parlamentari. In particolare — tenuto conto che i costi delle decisioni pubbliche (in generale) sono come abbiamo detto di due tipi, i costi esterni e quelli di *decision-making* (Parisi, 2012) — questi ultimi si parametrano alle opportunità, alle risorse, al

tempo e agli sforzi necessari per prendere una decisione o raggiungere un accordo (Ostrom & Ostrom, 1971). La misura dei costi decisionali dipende pertanto strettamente, a parità di altre variabili pure rilevanti, dal numero di partecipanti al processo decisionale (Dougherty & Edward, 2011), nel senso che maggiore è il numero di partecipanti, maggiori sono i costi della decisione (Buchanan & Tullock, 1962). In questa prospettiva, appare fondato da solide basi scientifiche il teorema che i parlamenti con un numero elevato di parlamentari avranno di default costi decisionali più elevati rispetto ai parlamenti con un piccolo numero di parlamentari. Va aggiunto che, secondo metodologie analitiche seguite anche nel discorso appena svolto, e comunque ragionando in termini generali che, indicando con N il numero di partecipanti a una organizzazione collettiva, i costi decisionali *sono sicuramente crescenti al crescere di N* mentre *i costi "organizzativi" esterni* al processo decisionale potrebbero, astrattamente e comunque in determinate condizioni, *anche essere decrescenti al crescere di N* . In questa prospettiva, la dimensione ottimale sarebbe quella che minimizza i costi di interdipendenza (Buchanan & Tullock, 1962). Non ho il tempo materiale per sviluppare una analisi di questo tipo. Ma probabilmente non ve ne è nemmeno la necessità. Infatti i costi esterni a cui intendo fare riferimento specifico in questa sede non sono solo e tanto quelli organizzativi, ma sono soprattutto quelli funzionali, o meglio i costi di impatto per le finanze della collettività derivanti dagli 'effetti economici' di un numero maggiore o minore di parlamentari.

- b) Sotto tale profilo si dovrebbe avviare una analisi complessa del rapporto tra dimensione dei parlamenti e la finanza pubblica. Qui non posso che limitarmi ad alcune rapide suggestioni. Anche a sistema elettorale vigente, è ragionevole pensare che la riduzione sensibile (circa un terzo) del numero dei parlamentari riduca ulteriormente la frammentazione politica in Parlamento. E se già in sé una minore dimensione numerica del Legislativo è ragionevolmente in grado di ridurre l'impatto in termini di spesa pubblica (Bradbury & Crain, 2001; Ricciuti, 2003), una riduzione, anche modesta, della frammentazione (interna al Legislativo) ha notevoli effetti economici sull'intero quadro della *costituzione finanziaria* (Persson & Tabellini, 2003; Di Plinio, 2016). In tempi di equilibrio di bilancio (costituzionalizzato) e conseguente esigenza di massima razionalizzazione delle risorse disponibili, la tendenza alla riduzione del numero dei parlamentari segue dunque una logica pienamente coerente e razionale.

- (5) **Collegi.** La rideterminazione del numero di deputati e senatori si riverbera inevitabilmente sulla legislazione elettorale, almeno per quanto riguarda il design e la dimensione delle *constituencies*. La disciplina vigente prevede per la Camera dei deputati 232 collegi uninominali e 63 collegi plurinominali; per il Senato 116 uninominali e 33 plurinominali. La proposta di legge costituzionale C. 1585 in oggetto e quella (C. 1172 D'Uva), molto opportunamente non intervengono in materia. La definizione territoriale dei collegi, per risultare coerente con il nuovo e diminuito numero di parlamentari, e *senza discostarsi dall'impianto del vigente sistema elettorale*, impone una nuova delega legislativa da parte del legislatore elettorale o la ridefinizione dei collegi direttamente con legge, onde diminuire il numero attuale di collegi (uninominali in primo luogo) e in modo tale da dispiegare i suoi effetti al momento di applicazione della nuova disciplina costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. A mio avviso, la proposta di legge C. 1616 in oggetto, già approvata al Senato appare, allo stato, cioè *con il sistema elettorale attuale*, la migliore possibile.
- (6) **Senatori a vita.** È più che ovvio che ciascun parlamentare avrebbe in un Parlamento numericamente ridotto un peso politico maggiore di quanto ne abbia oggi. Va però considerato che questo vale anche per i senatori a vita il cui peso attuale aumenterebbe per diminuzione del denominatore. Il progetto approvato in prima lettura al Senato chiarisce che il numero previsto in Costituzione (cinque) riguarda il numero massimo dei senatori di nomina presidenziale e non il numero dei senatori che ciascun Presidente può nominare. Tuttavia, come è stato suggerito (Pastore, 2018), non vi sarebbero a mio avviso ostacoli alla riduzione a 4 o a 3.
- (7) **Elezione del Presidente della Repubblica.** La riduzione del numero dei parlamentari comporterebbe una alquanto vistosa variazione nell'assemblea allargata degli elettori: 600 parlamentari (oltre ai senatori a vita), ai quali si devono aggiungere i 58 rappresentanti delle Regioni (tre delegati per ciascuna Regione; un solo delegato per la Valle d'Aosta). Espungendo dal computo i senatori a vita, le maggioranze di cui all'articolo 83 della Costituzione sarebbero così rideterminate: 439 voti per i primi tre scrutini (due terzi dell'Assemblea); 330 voti per il quarto (maggioranza assoluta), essendo il numero degli elettori pari a 658 (400+200+58). Ne consegue che i 58 delegati regionali avrebbero un peso ben più ampio dell'attuale sul totale degli aventi diritto al voto. Per agevolare il ragionamento, è significativo rilevare che per l'ultima elezione del Presidente della Repubblica, le rispettive maggioranze - in presenza

computata di sei senatori a vita - furono di 673 voti (maggioranza dei due terzi dell'Assemblea) e 505 voti (maggioranza assoluta), essendo il numero complessivo degli elettori pari a 1009 (630+321+58). Come si vede, la riduzione dei parlamentari sposta in basso, di parecchio, il rapporto tra componente parlamentare e componente regionale nell'elezione del Presidente della Repubblica (Fusaro, 2018; Pastore, 2018). La Costituzione sembra invece scegliere una proporzione precisa. Sarebbe necessario chiedersi — e di fatto è avvenuto (mi pare che al Senato ci sia stato un emendamento specifico, non approvato, al riguardo) — se quell'equilibrio vada 'ragionevolmente' o 'necessariamente' conservato. Ritengo valida la seconda opzione.

- (8) **Parlamento e lobby.** La riduzione del numero dei parlamentari, aumentandone la autorevolezza e la capacità di azione, può avere un effetto di contrasto alle manovre delle lobby e di aumento della trasparenza delle zone grigie della vita parlamentare e dei rapporti col governo. Ricerche empiriche sembrano confermare tale congettura (Ricciuti, 2003). Ma l'effetto sarà ovviamente più marcato se al taglio si accompagnerà una normazione stringente sull'azione dei gruppi di pressione, anche a livello di revisione oculata dei regolamenti parlamentari. Mi pare che ci sia un orientamento anche dell'attuale maggioranza in questa direzione (si vedano ad esempio i disegni di legge *C196* e *S266* sulla rappresentanza degli interessi particolari).
- (9) **Pari opportunità.** Alcuni studi hanno suggerito che il numero di seggi parlamentari ha un ruolo nella proporzione delle donne in parlamento (Tremblay, 2008). Esisterebbe una forte relazione tra il numero di seggi da coprire in un distretto elettorale e il numero relativo di candidati uomini e donne. Questo potrebbe significare che una riduzione del numero dei parlamentari avrebbe effetti riduttivi (non solo e ovviamente sul numero complessivo ma anche) sulla percentuale delle donne in Parlamento? A me pare una questione mal posta. Non è immaginabile una prova razionale all'idea che aumentando i seggi in Parlamento aumenti la rappresentanza femminile. I rapporti numerici tra i sessi in Parlamento non dipendono dal numero dei parlamentari, ma da circostanze sociologiche e misure riequilibratrici, che incidono indipendentemente dalla dimensione del Legislativo. Indipendentemente dalla valutazione sulla scientificità e sulla coerenza costituzionale di tali misure riequilibratrici, quello che qui interessa, dunque, è che il discorso si sposta esclusivamente su queste, e la questione dell'eguaglianza dei sessi non coinvolge la scelta della riduzione (o dell'aumento) del numero dei parlamentari.

(10) **Perimetro, abbinamenti, emendamenti.** Gran parte della dottrina costituzionalistica ha accolto con notevole interesse, e favore (v. per tutti Cerri, 2018; Spadacini, 2018), la scelta della attuale maggioranza di ‘spacchettare’ le riforme costituzionali. Anche se personalmente sono di diverso avviso teorico, il diavolo sta nei dettagli, ed è ovvio che dopo i terremoti si provi a ricominciare, ma con criteri rigorosamente antisismici. È quindi comprensibile che la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati abbia deciso di soprassedere, per ora, a una decisione sulla dilatazione del perimetro e ad abbinamenti con altre proposte di riforme costituzionali, che in caso negativo avrebbe bloccato emendamenti riproduttivi, ma il problema, per ragioni qui più che mai note, specie dopo l'ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale e le sue possibili utilizzazioni, evidentemente resta. Vorrei tuttavia aggiungere, al riguardo, alcune considerazioni, che non implicano una presa di posizione del sottoscritto a favore o contro emendamenti, estensione del perimetro e abbinamenti, ma che tendono ad individuare alcune problematiche di trasformazione costituzionale, senza le quali, sempre a parere dello scrivente (ma non solo, v. ad es. De Vergottini, 2019), la sola riduzione del numero dei parlamentari, se pure tassello importante, non potrà supplire all'esigenza di un nuovo, più efficiente, mosaico costituzionale. In un celebre passo di un altrettanto celebre scritto (Zagrebelsky, 1985), dopo aver distinto tra “adeguamenti” della Costituzione formale al mutamento della Costituzione materiale e “riforme” («le modifiche che vengono prima delle trasformazioni materiali, perché intendono determinarle»), si afferma che le “riforme” sono impossibili («gli adeguamenti, non le riforme, sono possibili; le riforme che si realizzano in presenza di una costituzione materiale immutata sono in realtà adeguamenti e valgono perciò non *contro* ma *secondo* quest'ultima (quali che possano essere le forme propagandistiche sotto cui siano presentate)». E il teorema che gli “adeguamenti” non solo sono possibili, ma in un certo senso, auspicabili o anche necessari, potrebbe avere come prova empirica proprio la stessa convergenza delle forze politiche sull'esigenza di riduzione del numero dei parlamentari. Sotto questo profilo, tuttavia, non può non vedersi come il mutamento della costituzione materiale in cui tale riduzione si iscrive (e in cui, devo dire, si iscrivono a mio parere anche gli altri progetti di riforma costituzionale avviati dall'attuale maggioranza di governo) appare più ampio rispetto allo spazio rappresentato dal taglio del numero dei parlamentari, coinvolgendo sia per motivi di dettaglio tecnico sia per ragioni sistematiche più profonde, almeno cinque tematiche. Le prime due riguardano l'omogeneizzazione di alcune componenti delicate della

struttura del Senato rispetto alla Camera, in particolare la omologazione dell'elettorato attivo (e la modifica di quello passivo) nonché la soppressione della base elettorale a dimensione regionale. La terza attiene al differenziale di peso della componente di derivazione regionale in sede di elezione del Capo dello Stato. La quarta e la quinta sono relative a quelli che sopra ho chiamato futuri possibili: il riordino della forma di governo e la revisione della legge elettorale, e qua, se l'aggettivo è 'possibili' il sostantivo è, appunto e a mio sommosso avviso, 'futuri'. Ho già fatto cenno sopra alle mie 'preferenze' riguardo a queste riforme (revisione del bicameralismo perfetto e concentrazione in una sola camera dell'indirizzo politico, e politico-economico, di maggioranza, sistema elettorale maggioritario, possibilmente uninominale, e in bibliografia è citato uno dei miei lavori che mette insieme le determinanti scientifiche di questo orientamento). Tuttavia ritengo che riassumere queste ultime due 'fortezze' all'interno del perimetro della riforma costituzionale (e delle conseguenti riforme ordinarie) in oggetto sia ad oggi 'impossibile', nel senso preciso chiarito dal pensiero di Zagrebelsky che ho riportato più sopra. Ritengo invece possibile, razionale ed auspicabile, *anche in riferimento al miglior 'fine' possibile delle riforme in atto*, la riconduzione delle prime tre tematiche nell'alveo dell'esame della proposta di legge costituzionale C 1585, abbinata con C. 1172, e della proposta di legge ordinaria C 1616.

— *** —

Riferimenti (mi limito qui di seguito a indicare le coordinate bibliografiche della letteratura citata nel testo).

- Bradbury, J. C. & Crain, W. M., *Legislative organization and government spending: Cross-country evidence*, in *Journal of Public Economics*, 2001/82, 309–325.
- Buchanan, J., & Tullock, G., *The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1962.
- Cerri, A., *Osservazioni sui progetti di riforma costituzionale patrocinati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento*, in *Astrid Rassegna*, n. 14/2018
- Conti, G.L., *Il futuro dell'archeologia: le proposte di riforma della Costituzione sul banco della XVIII Legislatura*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2018.
- Di Plinio, G., *Costituzione economica e sistema elettorale*, in *federalismi.it*, 2016, n. 24.
- Di Plinio, G., *Diritto pubblico dell'economia*, Giuffrè, Milano, 1998.

- Di Plinio, G., *Sulla Costituzione economica. Contributo allo studio degli effetti costituzionali dell'economia*, in *Il Risparmio*, 2008, vol. I, pp. 23-60).
- Di Plinio, G., *Costituzione e scienza economica*, in *Scritti in Onore di Giuseppe Palma*, Torino, Giappichelli, 2013, vol. II, pp. 213-244.
- Di Plinio, G., Nuove mappe del caos. Lo Stato e la costituzione economica della crisi globale, in *Dir. Pubbl. Comp. Eur.*, 2012, p. 65-117.
- Di Plinio, G., *Giustizia costituzionale e costituzione finanziaria*, in L. Mezzetti e E. Ferioli (cur), *Giustizia e Costituzione agli albori del XXI secolo*, Bonomo, Bologna, 2018, p. 367 ss.
- De Vergottini, G., *Quanto e come cambia l'Italia con la riduzione del numero dei parlamentari e il referendum propositivo*, in *magna-carta.it*, 21 gennaio 2019.
- Dougherty, K.L. & Edward, J., *The calculus of consent and constitutional design*. New York, Springer, 2011.
- Fusaro, C., *Nota scritta nell'ambito delle audizioni in Ufficio di Presidenza, in relazione all'esame in sede referente dei ddl cost. n. 214 e conn. (riduzione del numero dei parlamentari)*, in *Astrid Rassegna* www.astrid-online.it, 21 novembre 2018.
- Libertini, M., *Sulle nuove proposte governative di riforme costituzionali*, in *Astrid Rassegna*, n. 13/2018.
- Lupia, A. & Sin, G., *Which public goods are endangered? How evolving communication technologies affect the logic of collective action*, in *Public Choice*, 2003, Vol.117(3-4), 315-331.
- Olson, M., *The logic of collective action: public goods and the theory of groups*. London, Harvard University Press, 1965.
- Ostrom, V. & Ostrom, E., *Public choice: a different approach to the study of public administration*, in *Public Administration Review*, 1971, Vol. 31(2), 203-216.
- Parisi, F., *Markets, votes and the calculus of consent*, in *Public Choice*, 2012, Vol. 152(3-4), 451-453.
- Passarelli, G., *Il ruolo della circoscrizione nei sistemi elettorali*, in http://www.astrid-online.it/static/upload/prof/prof._gianluca_passarelli.pdf.
- Passigli, S., *Le proposte di riforma costituzionale del governo Conte: luci ed ombre*, in *Astrid Rassegna*, 14/2018.
- Pastore, A., *Brevi note sulla proposta di riduzione del numero dei parlamentari (A.S. 214, 515, 805)*, in http://www.astrid-online.it/static/upload/on._/on._andrea_pastore.pdf.
- Persson, T. & Tabellini, G., *The Economic Effects of Constitutions*, Cambridge, MA, MIT Press, 2003.
- Popping, R. & Wittek, R., *Success and Failure of Parliamentary Motions: A Social Dilemma Approach*, in *PLoS One*, 2015 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4552679/>).

- Ricciuti, R., *Trading Interests: Legislature Size, Constituency Size and Government Spending in a Panel of Countries*, in *Rivista di Politica Economica*, 2003, 93(1)
- Spadacini, L. *Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura*, in *Astrid Rassegna*, n. 13/2018.
- Tarli Barbieri, G., *Alcune osservazioni sul disegno di legge A.S. n. 881 («Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari»)* in *Astrid Rassegna*, 2/2019
- Tremblay M., *100 questions sur les femmes en politique*, Remue-Ménage, Montréal, 2008.
- Trucco. L., *Audizione della prof. Lara Trucco in merito ai d.d.l. n. 881 su “Legge elettorale: per una determinazione dei collegi indipendente dal numero dei parlamentari”* (Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica – giovedì 29 novembre 2018), in *Astrid Rassegna*, 2/2019.
- Zagrebelsky, G., *Adeguamenti e cambiamenti della Costituzione*, in *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, II, Padova, Cedam, 1985, p. 937 ss.